



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

## CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA E LA FEDERCOORDINATORI

TRA

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza (di seguito indicata come FEDERCOORDINATORI), con sede in Varese, via Giuseppe Speroni, 14 (P.IVA 08736661003), rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Fabrizio Lovato nato a Saronno (VA) il 22 gennaio 1962

E

l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominata come Università) con sede in Varese, via Ravasi 2, (C.F. 95039180120 e P. IVA 02481820120), rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Dott. Renzo Dionigi, nato a Milano l'11 settembre 1940.

### PREMESSO

che l'organizzazione ed il funzionamento della Federcoordinatori è regolato dal suo Statuto Confederale, che si ispira a valori di libertà, pluralismo, democrazia, eguaglianza e convivenza civile, religiosa e razziale, il cui ultimo aggiornamento è registrato all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Gavirate (Va), il 04.01.2008 al n.37 serie 3;

che la FEDERCOORDINATORI svolge, avvalendosi delle sue strutture centrali e periferiche, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di lavoro e nell'edilizia in particolare;

che la FEDERCOORDINATORI esercita, per organismi pubblici e privati, imprese e professionisti, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

che l'Università, in riferimento alla legge 833/78, nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le scuole di specializzazione è una istituzione pubblica che ha come scopo primario l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

La Federcoordinatori e l'Università si impegnano a collaborare per lo sviluppo di settori comuni di ricerca, relativi alle interazioni tra le attività produttive e le componenti antropiche, infrastrutturali, ambientali presenti sul territorio ad esse circostanti. Si intende in particolare promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di:

progettazione, programmazione ed erogazione di corsi base e di aggiornamento, con metodologia frontale ed in FAD, in tema di igiene salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare attenzione al settore dell'edilizia e dei cantieri;

sviluppo di strumenti e metodologie per l'individuazione delle criticità relative alla formazione ed informazione erogate alle figure tecnico-operative in tema di igiene salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare attenzione al settore dell'edilizia e dei cantieri;

elaborazione e realizzazione di azioni condivise, anche in collaborazione con enti terzi, su temi di ricerca e formazione in tema di igiene salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare attenzione al settore dell'edilizia e dei cantieri;

#### Art. 2 Responsabili delle attività

Al fine di favorire le attività di programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle iniziative oggetto del presente atto sono nominati responsabili scientifici del progetto per la FEDERCOORDINATORI il Dott. Fabrizio Lovato e per l'Università il Prof. Fabio Conti.

L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte dell'Università e/o della Federcoordinatori dovrà essere approvata dalla controparte e comunque alla stessa comunicata per iscritto.

### **Art. 3 Costi**

Tutte le attività oggetto del presente accordo che configurano una collaborazione reciproca tra le parti, permettendo di realizzare risultati altamente rilevanti, in termini di ricerca scientifica per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori in ambito occupazionale, e che favoriscono il rafforzamento i rispettivi ruoli dei due Enti nell'ambito del sistema nazionale di gestione della prevenzione, non comportano oneri economici reciproci per le parti.

Tutte le attività di consulenza tecnica, assistenza, formazione ed aggiornamento professionale svolte in collaborazione tra le parti a favore di terzi beneficiari, saranno regolate dalle rispettive tariffe vigenti.

### **Art. 4 Diritti sui prodotti**

I contraenti stabiliranno, di comune intesa, le modalità per la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati delle attività oggetto del presente atto, nel rispetto della normativa generale e speciale vigente.

### **Art. 5 Durata**

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore.

L'accordo si rinnoverà tacitamente di uguale periodo, consentendo comunque a ciascuna delle parti contraenti la possibilità di recedere dal presente accordo anche prima della scadenza previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

### **Art. 6 Riservatezza**

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborino all' esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

### **Art. 7 Impegni assicurativi**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui ai D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all' articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prima dell' accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è individuato, ai sensi dell'art 10 del D.M. 363/98 nel Responsabile della struttura ospitante.

### **Art. 8 Foro Competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Varese.

### **Art. 9 Registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d' uso ai sensi dell' art 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131 dalla parte che vi ha interesse.

### **Art. 10 Riservatezza dei dati**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dei firmatari del presente accordo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuare, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Varese, **16 OTT. 2008**

Per la FEDERCOORDINATORI  
Il Presidente  
Dott. Fabrizio Lovato



Per l'Università degli Studi dell'Insubria  
Il Rettore  
Prof. Renzo Dionigi

